



PATROCINANTE IN CASSAZIONE

**TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. PROCEDURE CONCORSUALI**

**RICORSO DI
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
FAMILIARE**

1

PER I CONIUGI IN REGIME DI COMUNIONE DEI BENI, SIGG:

ANTENUCCI MARCO nato a Roma il 27.09.1969 CF: NTMRNC69P27H501R

SCIARRA SOYLA nata a Roma il 07.02.1973 CF: SCRSYL73B47H501G

Entrambi residenti in Roma alla Via Cerreto di Spoleto, 29

PREMESSO

- che i sigg. Antenucci e Sciarra depositavano presso l'OCC del COA DI ROMA istanza per la nomina di un Gestore della Crisi da Sovraindebitamento;
- Che in data 15.01.2024 veniva nominato quale Gestore l'avv. LAURA LUCIDI chiamato a redigere una relazione particolareggiata della crisi ed a riferire sulla fattibilità della procedura in oggetto;
- Che il Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, dopo aver esperito tutte le attività previste dalla legge, in data 25.07.2025 consegnava alla scrivente la relazione particolareggiata con attestazione di fattibilità unitamente a tutti gli allegati, con l'invito a redigere l'odierno ricorso .

Tanto premesso, si precisa quanto segue:

1. MOTIVI DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Per comprendere appieno le ragioni dell'attuale stato di sovraindebitamento dei coniugi Antenucci e Sciarra, è necessario fare un passo indietro sino all'anno 2008. È proprio da tale data, infatti, che i coniugi sono rimasti vittime di una vicenda tanto paradossale quanto complessa, originata da un errore catastale non imputabile agli

www.avvocatotorbertacapri.it

pec: roberta.capri@pec.giuffre.it; e-mail: avvocatorobertacapri@gmail.com

tel e fax 0961.021821 - Cell. 347.8733540





PATROCINANTE IN CASSAZIONE

stessi, che ha dato avvio a un contenzioso giudiziario lungo, articolato e – in ultima analisi – profondamente dannoso per gli odierni istanti.

Nel mese di maggio 2008, i coniugi Antenucci–Sciarra acquistavano un appartamento, destinato a divenire la casa coniugale, rogito del Notaio Bellelli, contestualmente sottoscrivendo un mutuo ipotecario con la Banca Italese.

Nel giugno del 2015, i coniugi, non riuscendo più a sostenere l'importo della rata di mutuo, divenuta sproporzionata rispetto agli stipendi da essi percepiti in quel periodo, decidevano – al fine di contenere i costi familiari complessivi – di trasferire la residenza nel comune di Ciampino, ove i valori immobiliari risultavano significativamente più accessibili rispetto alla città di Roma. In tale ottica, mettevano in vendita l'appartamento di proprietà, con l'intento di acquistarne uno nuovo a Ciampino.

Nel luglio 2015, affidavano l'incarico di vendita all'agenzia immobiliare Gabetti Colli Albani, con riferimento diretto al sig. Danilo Pezzano, per un corrispettivo pari a € 2.500,00. Dopo alcuni tentativi infruttuosi, nel gennaio 2016, i coniugi accettavano una proposta d'acquisto formulata dal sig. Luca Nocita, con sottoscrizione del preliminare il mese successivo e versamento da parte dell'acquirente di una caparra confirmatoria di € 50.000,00.

Nel marzo 2016, il sig. Nocita, avendo necessità di ottenere un mutuo per finalizzare l'acquisto, chiedeva all'agenzia Gabetti una visura catastale aggiornata. Su sollecitazione dell'agenzia, i coniugi Antenucci incaricavano, a proprie spese, il geom. Catalini di reperire la documentazione. Proprio in tale occasione emergeva – per la prima volta – che il subalterno dell'appartamento risultava erroneamente invertito con quello dell'abitazione confinante, di proprietà della famiglia Paone-Lo Conte.

Tale errore materiale nei subalterni aveva comportato un effetto gravissimo: l'ipoteca iscritta dalla banca a garanzia del mutuo dei coniugi Antenucci gravava, di fatto, sull'immobile dei vicini di casa, signori Lo Conte.

Preso atto dell'anomalia, i coniugi si adoperavano immediatamente per contattare la famiglia Lo Conte al fine di rettificare l'errore. In tale frangente, apprendevano

www.avvocatotorbertacapri.it

pec: roberta.capri@pec.giuffre.it; e-mail: avvocatorobertacapri@gmail.com

tel e fax 0961.021821 - Cell. 347.8733540





PATROCINANTE IN CASSAZIONE

che la sig.ra Paone, intestataria dell'appartamento confinante, era deceduta, e che il marito, sig. Paone, aveva rinunciato all'eredità, con conseguente devoluzione della proprietà alle figlie Martina e Rosanna Lo Conte. Tuttavia, la pratica di successione risultava momentaneamente bloccata per un errore nella piantina catastale.

Nel tentativo di accelerare la definizione del problema, il sig. Antenucci contattava il geom. Calvi, incaricato dalla famiglia Lo Conte, e decideva di farsi carico personalmente delle spese per la pratica di rettifica, sostenendo un costo di € 626,45. Tuttavia, la pratica veniva rigettata. A seguire, nel medesimo mese, i coniugi incaricavano nuovamente il geom. Catalini, corrispondendogli € 800,00, ma anche tale tentativo risultava infruttuoso.

Nel mese di aprile 2016, i coniugi si rivolgevano direttamente al Notaio Bellelli, che aveva redatto l'atto di compravendita e mutuo, accompagnati dal geom. Catalini e dal sig. Pezzano dell'agenzia Gabetti, chiedendo di intervenire per la rettifica. Il notaio, tuttavia, rifiutava, dichiarando di non avere responsabilità, avendo operato sulla base dei dati catastali allora disponibili.

Nel frattempo, tra aprile e agosto 2016, tramite l'agenzia immobiliare Toscano, i coniugi individuavano un appartamento a Ciampino del valore di € 185.000,00, per il quale versavano un acconto di € 20.000,00 al momento del preliminare, specificando che l'acquisto era subordinato alla vendita del loro immobile di Roma. Fiduciosi nelle rassicurazioni ricevute dalla Gabetti sulla soluzione imminente della problematica catastale, i coniugi liberavano l'appartamento romano, trasferivano i mobili in un box preso in affitto (con ulteriore costo) e iscrivevano il figlio a scuola a Ciampino, sostenendo spese per libri e materiale didattico. Impossibilitati a concludere l'acquisto, affittavano l'immobile di Ciampino, corrispondendo € 500,00 mensili per tre mesi ai proprietari, sig.ri Pandolfi.

Nel tentativo di risolvere la situazione, veniva prospettata – dal notaio del sig. Nocita e dalla banca erogante – una permuta tra gli immobili coinvolti nell'inversione dei sub, al costo complessivo di € 15.000,00, che avrebbe consentito la compravendita e l'estinzione del mutuo. Intanto, nell'agosto 2016, veniva

www.avvocatotorbertacapri.it

pec: roberta.capri@pec.giuffre.it; e-mail: avvocatorobertacapri@gmail.com

tel e fax 0961.021821 - Cell. 347.8733540





PATROCINANTE IN CASSAZIONE

finalmente protocollata la successione delle sig.re Lo Conte, e il sig. Nocita accettava di differire il rogito.

Gli odierni istanti incaricavano l'avv. Leoni (pagando la parcella) per l'assistenza dinanzi al notaio Pugliese, e anche il geom. Sergi per l'ennesima rettifica. Tuttavia, nel settembre 2016, al momento fissato per la permuta e il rogito, le sorelle Lo Conte – divenute effettive proprietarie dell'immobile confinante – si rifiutavano di procedere, senza fornire alcuna motivazione valida, ignorando che il loro stesso immobile risultava ipotecato a causa dell'errore.

Per superare l'impasse, il sig. Antenucci si dichiarava disponibile a sostenere interamente il costo della permuta (€ 15.000,00), proposta che inizialmente veniva accettata da Martina Lo Conte, la quale però non si presentava all'appuntamento. Nuovamente, nel novembre 2016, il sig. Antenucci tentava un'ultima mediazione, inviando due telegrammi di convocazione al notaio, ma riceveva certificati medici come giustificazione per l'assenza.

La trattativa con il sig. Nocita sfumava definitivamente, e tra settembre 2016 e aprile 2017 si svolgevano trattative stragiudiziali tra i legali delle parti, al fine di ottenere la restituzione della caparra di € 50.000,00 e il risarcimento dei danni.

Nel maggio 2017, gli istanti conferivano incarico all'avv. Delle Donne, che, nel giro di 15 giorni, riusciva finalmente a ottenere la rettifica catastale, ormai tardiva rispetto al contesto.

A quel punto, il sig. Nocita avviava azione giudiziale contro i coniugi, che si è protratta per due gradi di giudizio, conclusi con soccombenza degli Antenucci. Da allora, i coniugi si sono visti costretti a sostenere le spese legali relative alla difesa processuale, alle quali si sono aggiunti ulteriori debiti, derivanti dalle sentenze di condanna e dalle azioni esecutive promosse dalle controparti.

Appare dunque evidente come gli odierni istanti, che avevano come unico intento quello di ridurre il carico economico familiare trasferendosi in una zona meno costosa, abbiano sempre agito con diligenza, affidandosi a più professionisti per rimuovere l'errore catastale, ma siano stati vittime della negligenza dell'agenzia immobiliare e dell'immotivata ostilità delle controparti. A ciò si aggiunge il fatto

www.avvocatotorbertacapri.it

pec: roberta.capri@pec.giuffre.it; e-mail: avvatorobertacapri@gmail.com

tel e fax 0961.021821 - Cell. 347.8733540





PATROCINANTE IN CASSAZIONE

che, nonostante la responsabilità dell'errore non fosse a loro imputabile, e nonostante i numerosi tentativi di risoluzione bonaria, le parti coinvolte – sig. Nocita e sorelle Lo Conte – hanno reagito con una RAFFICA di azioni legali, contribuendo a determinare l'attuale situazione di sovraindebitamento, aggravata anche dai debiti al consumo contratti per far fronte agli imprevisti economici sopra descritti.

5

2. SITUAZIONE FAMILIARE E SPESE PER IL SOSTEGNO DEL NUCLEO

Il nucleo familiare dei coniugi Antenucci e Sciarra, è composto da 3 persone ovvero dai coniugi e dal figlio, studente .

Il reddito mensile percepito dalla famiglia è composto dallo stipendio dei due coniugi.

Lo stipendio del sig. Antenucci sarebbe di € 1.200,00 circa da cui attualmente viene però trattenuta la somma di € 227,00 stante il pignoramento PT in corso, raggiungendo pertanto - considerate anche le trattenute INPS ed IRPEF, **un NETTO in busta di € 907,00.**

Lo stipendio della signora Sciarra è pari invece ad € 1.215,00 .

Il reddito mensile familiare attualmente è di € 2.122,00 .

Il fabbisogno mensile per il sostentamento familiare è invece pari ad € 1.068,00

Quando poi, con l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti familiare, sarà sospesa la trattenuta del pignoramento PT che attualmente grava sulla busta paga del sig. Antenucci, il reddito mensile familiare sarà pari ad € 2.415,00.

TABELLA SPESE FABBISOGNO MENSILE

Alimenti	€ 286,00	
Carburante	€ 100,00	
Condominio	€ 110,00	
Spese figlio	€ 204,00	Sport, scuola
Imprevisti	€ 59,00	
Energia elettrica	€ 75,00	Valore bimestrale € 150,00 circa
Gas	€ 75,00	Valore bimestrale € 150,00 circa

www.avvocatotorbertacapri.it

pec: roberta.capri@pec.giuffre.it; e-mail: avvatorobertacapri@gmail.com

tel e fax 0961.021821 - Cell. 347.8733540





PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Telefonia/Internet	€ 18,00	Valore bimestrale € 36,00 circa
Spese mediche	€ 12,00	Valore annuale € 144,00 circa
Vestiaro	€ 24,00	Valore annuale € 288,00 circa
Assicurazione auto	€ 58,33	Valore annuale € 700,00 circa
Imposte comunali	€ 24,67	Valore annuale € 214,20 circa
Bollo auto	€ 29,42	Valore annuale € 353,04 circa
Fabbisogno mensile: € 1075,42		

6

3.SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEI RICORRENTI

3.1 SITUAZIONE REDDITUALE ANTENUCCI

REDDITO ANNUALE	
2025	22.789,00
2024	25.815,00
2023	18.923,00

3.2 SITUAZIONE REDDITUALE SCERRA

REDDITO ANNUALE	
2025	9.229,00
2024	11.385,00
2023	11.282,00

3.3 BENI IMMOBILI ANTENUCCI - SCERRA

Entrambi i coniugi sono proprietari al **50%** del seguente immobile che costituisce la casa coniugale:

Immobile sito nel comune di Roma via Cerreto Di Spoleto 29, int 3, censito al foglio 931, particella 42 graffata alla p.lla 433, subalterno 34, ZC 3, cat A/2, classe 3, vani 4.

VALORE totale dell'immobile calcolando una media tra il valore dato dalla perizia di parte e dal CTU € 256.000,00

www.avvocatotorbertacapri.it

pec: roberta.capri@pec.giuffre.it; e-mail: avvicatorobertacapri@gmail.com

tel e fax 0961.021821 - Cell. 347.8733540





PATROCINANTE IN CASSAZIONE

3.4 BENI MOBILI – ANTENUCCI

ALFA Romeo 147 JTDM 1,9 targa DB441JL anno 2006

VALORE € 950,00

3.5 RAPPORTI BANCARI E POSTALI COINTESTATI ANTENUCCI – SCERRA

- BPM n. 0000000000577 euro 100,00 (cointestato con la coniuge)
- Intesa S.Paolo c.c n. 1000/00013178 euro 180,00 (saldo giugno 2025) (cointestato con la coniuge)
- BUNQ CC IBAN : NL09 BUNQ 2120 7202 15 **saldo al 15.07.2025 € 276,76**
- (solo) **SCIARRA** : poste italiane 1031267519 € 0,00
- (solo) **SCIARRA** : cc BUNQ IBAN NL13 BUNQ 21207552 84 **SALDO AL 15.07.2025 € 348,,92**

4.ATTI DISPOSITIVI DEL PATRIMONIO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Entrambi i ricorrenti, non hanno compiuto atti di disposizione negli ultimi 5 anni

5. CAUSE PENDENTI

Tribunale di Roma:

- **PIGNORAMENTO PT RG 862/2023** Lo Conte Martina + altri/ Antenucci e Scerra
- **PIGNORAMENTO IMMOBILIARE RG 233/2022** Nocita Luca / Antenucci e Scerra
- **PIGNORAMENTO IMMOBILIARE : RG 885/2023** BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI/ ANTENUCCI E SCERRA

6.INCAPACITÀ DI ATTENDERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Confrontando quanto sopra indicato al paragrafo 4 con relativa tabella, considerato che allo stato attuale, il reddito familiare pari ad **€ 2.122,00** è appena sufficiente a far fronte al mantenimento della famiglia che è già di per se pari ad **€ 1.075,42** va da sé che i due coniugi non riescano in alcun modo ad attendere alle obbligazioni

www.avvocatotorbertacapri.it

pec: roberta.capri@pec.giuffre.it; e-mail: avvicatorobertacapri@gmail.com

tel e fax 0961.021821 - Cell. 347.8733540





PATROCINANTE IN CASSAZIONE

assunte nonché i debiti accumulati a causa della vicenda ampiamente descritta (considerate le rate di entrambi i coniugi) a fronte dell'attuale somma che mensilmente resta ai 2 coniugi di circa € 1.000,00

Come sarà meglio specificato nel prosieguo, invece, allorquando la presente procedura liquidatoria, sarà dichiarata aperta e pertanto il pignoramento di 1/5 applicato allo stipendio del sig. Antenucci sarà sospeso, la situazione si modificherà in meglio e pertanto il reddito mensile familiare sarà pari ad € 2.400,00 (circa 1.200,00 a coniuge compreso assegno unco) .

8

7. IL RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE

Sul punto si osserva che i coniugi istanti, entrambi lavoratori dipendenti, percepiscono due stipendi che costituiranno le risorse finanziarie necessarie per onorare il presente piano .

ATTIVO

L'ammontare complessivo dell'attivo sarà originato dai due stipendi dei debitori ovvero dall'accantonamento mensile della quota disponibile al netto del fabbisogno familiare .

8. PASSIVO ANTENUCCI

8.1. Crediti Chirografari

CREDITORE	TIPO DI FINANZIAMENTO	RATA MENSILE	DEBITO RESIDUO
CONDOMINIO Via cerreto di Spoleto, 21-29	Decreto Ingiuntivo RG 14753/2025		1.169,20
Europa Factor S.p.A. (cessionaria di BNL)	Prestito personale n. CP 1410696 BNL del 16.05.2014	€ 250,00	€ 4.613,96
Luca Nocita	Atto di pignoramento immobiliare	—	€ 57.052,42
Lo Conte Martina + altri	Pignoramento mobiliare	—	€ 3.312,50
Totale crediti chirografari			€ 64.978,88

www.avvocatotorbertacapri.it

pec: roberta.capri@pec.giuffre.it; e-mail: avvocatorobertacapri@gmail.com

tel e fax 0961.021821 - Cell. 347.8733540





PATROCINANTE IN CASSAZIONE

8.2. Crediti Privilegiati

CREDITORE	TITOLO	RATA MENSILE	DEBITO RESIDUO
BPM S.p.A. (cessionaria di Italese S.p.A.)	Mutuo ipotecario n. 5032291 - Atto di precetto	€ 850,00	€ 61.500,00
Onorario Avvocato	—	—	€ 1.500,00
Totale crediti privilegiati			€ 63.000,00

8.3. Crediti in Prededuzione

VOCE	IMPORTO
Compenso Organismo di Composizione della Crisi (OCC)	€ 5.000,00

Totale Generale del Passivo ANTENUCCI € 130.978,88

9.PASSIVO SCIARRA

9.1. Crediti Chirografari

CREDITORE	TIPO DI FINANZIAMENTO	RATA MENSILE	DEBITO RESIDUO
CONDOMINIO Via cerreto di Spoleto, 21-29	Decreto Ingiuntivo RG 14753/2025		1.169,20
Europa Factor S.p.A. (cessionaria di BNL)	Prestito personale n. CP 1410696 BNL del 16.05.2014	€ 250,00	€ 4.613,96
Luca Nocita	Atto di pignoramento immobiliare	—	€ 57.052,42
Lo Conte Martina + altri	Pignoramento mobiliare	—	€ 6.625,00
Totale crediti chirografari			€ 69.460,58

9.2. Crediti Privilegiati

CREDITORE	TITOLO	RATA MENSILE	DEBITO RESIDUO
Onorario Avvocato	—	—	€ 1.500,00

www.avvocatotorbertacapri.it
pec: roberta.capri@pec.giuffre.it; e-mail: avvocatorobertacapri@gmail.com
tel e fax 0961.021821 - Cell. 347.8733540





PATROCINANTE IN CASSAZIONE

CREDITORE	TITOLO	RATA MENSILE	DEBITO RESIDUO
BPM S.p.A. (cessionaria di Italese S.p.A.)	Mutuo ipotecario n. 5032291 - Atto di precetto	€ 850,00	€ 61.500,00
Totale crediti privilegiati			€ 63.000,00

10

9.3. Crediti in Prededuzione

VOCE	IMPORTO
Compenso Organismo di Composizione della Crisi (OCC)	€ 5.000,00

Totale Generale del Passivo SCIARRA € 135.460,58

10. SITUAZIONE DEBITORIA FAMILIARE – CONIUGI ANTENUCCI

10.1. Crediti in Prededuzione

VOCE	INTESTATARIO	IMPORTO
Compenso OCC	Sig. Antenucci	€ 5.000,00
Compenso OCC	Sciarra	€ 5.000,00
Totale prededuzione		€ 10.000,00

10.2. Crediti Privilegiati

CREDITORE	DESCRIZIONE	INTESTATARIO	IMPORTO
BPM S.p.A. (cess. Italese S.p.A.)	Mutuo ipotecario n. 5032291 – Atto di precetto	Entrambi (comune)	€ 61.500,00
Onorario Avvocato	—	Sig. Antenucci	€ 1.500,00
Onorario Avvocato	—	Sciarra	€ 1.500,00
Totale privilegiati			€ 64.500,00

10.3. Crediti Chirografari

CREDITORE	DESCRIZIONE	INTESTATARIO	IMPORTO
Condominio via Cerreto di Spoleto	Decreto ingiuntivo RG 14753/25	Entrambi in solido	€ 2.338,41

www.avvocatotorbertacapri.it
pec: roberta.capri@pec.giuffre.it; e-mail: avvicatorobertacapri@gmail.com
tel e fax 0961.021821 - Cell. 347.8733540





PATROCINANTE IN CASSAZIONE

CREDITORE	DESCRIZIONE	INTESTATARIO	IMPORTO
Europa Factor S.p.A.	Prestito personale BNL n. CP 1410696	Entrambi in solido	€ 4.613,96 x2 = € 9.227,92
Luca Nocita	Atto di intervento pignoramento immobiliare	Entrambi	€ 57.052,42 x2 = € 114.104,84
Lo Conte Martina + altri	Pignoramento mobiliare	Sig. Antenucci	€ 3.312,50
Lo Conte Martina + altri	Pignoramento mobiliare	Sciarra	€ 6.625,00
Totale chirografari			€ 135.608,67

11

TOTALE DEBITI FAMILIARI COMPLESSIVI

€ 10.000,00 (**Prededuzione**) + € 64.500,00 (**Privilegiati**) + € 135.608,67 (**Chirografari**) = **Totale generale: € 210.770,26**

11. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

È evidente che, in considerazione del perdurante squilibrio tra le obbligazioni contratte dai coniugi Antenucci e Sciarra gli stessi versano in una conclamata situazione di sovraindebitamento.

Per fronteggiare tale situazione e garantire la massima soddisfazione possibile dei creditori, i coniugi intendono accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti familiari prevista dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (C.C.I.), con il supporto del Professionista nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Alla luce della documentazione prodotta, risulta che il reddito familiare mensile netto dei coniugi, una volta sospeso il pignoramento in atto, sarà pari a € **2.415,00**. Da tale importo, detratto il fabbisogno mensile essenziale per il sostentamento del nucleo familiare, stimato in € 1.075,42, residuerà una somma disponibile di € 1.324,58.

A tale somma mensile si aggiungerà un'integrazione pari a € 26,51, ottenuta mediante la suddivisione mensile delle due tredicesime annuali che i coniugi continueranno a percepire (pari complessivamente a circa € 2.400,00 all'anno,

www.avvocatotorbertacapri.it

pec: roberta.capri@pec.giuffre.it; e-mail: avvocatorobertacapri@gmail.com

tel e fax 0961.021821 - Cell. 347.8733540





PATROCINANTE IN CASSAZIONE

ovvero € 200,00 al mese), così da permettere una gestione più equilibrata del bilancio familiare lungo l'intero arco dell'anno.

In tal modo, la somma mensile complessivamente accantonabile e destinabile al soddisfacimento dei creditori sarà pari a € 1.351,09.

I coniugi si impegnano a versare tale somma per un periodo di 13 anni — corrispondente alla naturale scadenza del contratto di mutuo ipotecario — riuscendo così, grazie all'omologazione del presente piano, a garantire l'integrale soddisfazione di tutti i creditori, di qualsiasi natura e grado, per un importo complessivo di € 207.770,26.

Si prevede pertanto la seguente soddisfazione secondo l'Ordine di privilegio:

1. **Prededuzione** – soddisfazione integrale: € 10.000,00
2. **Privilegiati** – soddisfazione integrale: € 64.500,00
3. **Chirografari** – soddisfazione proporzionale con la somma residua: € 135.608,67
4. **TABELLA PREDEDUZIONE – soddisfatti al 100%**

CREDITORE	INTESTATARIO	IMPORTO ORIGINARIO	% SODDISFAZIONE	SOMMA OFFERTO
Compenso OCC	Antenucci	€ 5.000,00	100%	€ 5.000,00
Compenso OCC	Sciarra	€ 5.000,00	100%	€ 5.000,00
Totale prededuzione	—	€ 10.000,00	—	€ 10.000,00

TABELLA PRIVILEGIATI – soddisfatti al 100%

CREDITOR E	DESCRIZION E	INTESTATARI O	IMPORTO ORIGINARI O	% SODDISFAZION E	SOMMA OFFERT O
BPM S.p.A.	Mutuo ipotecario	Entrambi	€ 61.500,00	100%	€ 61.500,00
Onorario Avv.	—	Antenucci	€ 1.500,00	100%	€ 1.500,00
Onorario Avv.	—	Sciarra	€ 1.500,00	100%	€ 1.500,00

www.avvocatotorbertacapri.it

pec: roberta.capri@pec.giuffre.it; e-mail: avvocatorobertacapri@gmail.com

tel e fax 0961.021821 - Cell. 347.8733540





PATROCINANTE IN CASSAZIONE

CREDITOR E	DESCRIZION E	INTESTATARI O	IMPORTO ORIGINARI O	% SODDISFAZION E	SOMMA OFFERT O
Totale privilegiati	—	—	€ 64.500,00	—	€ 64.500,00

13

TABELLA CHIROGRAFARI – soddisfatti in proporzione (100%)

CREDITOR E	DESCRIZION E	INTESTATARI O	IMPORTO ORIGINARI O	% SODDISFAZION E	SOMMA OFFERT O
Condominio via Cerreto di Spoleto	Decreto inguntivo RG 14753/25		€ 2.338,41		€ 2.338,41
Condominio via Cerreto di Spoleto	Decreto inguntivo RG 14753/25		€ 2.338,41		€ 2.338,41
Europa Factor	Prestito n. 31185768	Antenucci	€ 4.613,96	100%	€ 4.613,96
Europa Factor	Prestito n. 31185768	Sciarra	€ 4.613,96	100%	€ 4.613,96
Luca Nocita	Pignoramento imm.	Antenucci	€ 57.052,42	100%	€ 57.052,42
Luca Nocita	Pignoramento imm.	Sciarra	€ 57.052,42		€ 57.052,42
Lo Conte Martina + altri	Pignoramento mobiliare	Antenucci	€ 3.312,50	100%	€ 3.312,50
Lo Conte Martina + altri	Pignoramento mobiliare	Sciarra	€ 6.625,00	100%	€ 6.625,00
Totale chirografari	—	—	€ 133.270,26	—	€ 135.608,67

TABELLA RIEPILOGATIVA FINALE

TIPOLOGIA	IMPORTO ORIGINARIO	SOMMA OFFERTA	% soddisfazione	% falcidia
Prededuzione	€ 10.000,00	€ 10.000,00	100%	

www.avvocatotorbertacapri.it

pec: roberta.capri@pec.giuffre.it; e-mail: avvocatorobertacapri@gmail.com

tel e fax 0961.021821 - Cell. 347.8733540





PATROCINANTE IN CASSAZIONE

TIPOLOGIA	IMPORTO ORIGINARIO	SOMMA OFFERTA	% soddisfazione	% falcidia
Privilegiati	€ 64.500,00	€ 64.500,00	100%	
Chirografari	€ 133.270,26	€ 121.502,50	100%	
Totale complessivo	€ 203.770,26	€ 210.770,26		

14

12. CRITERIO DELLA CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA (ex artt. 268 e ss. CCI)

La proposta di ristrutturazione presentata dai coniugi Antenucci e Sciarra, che prevede la messa a disposizione della somma complessiva di € 210.770,26 in un arco temporale di tredici anni, rappresenta un'opzione ampiamente preferibile rispetto all'alternativa della liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, per le seguenti ragioni.

1. Valore reale dell'immobile e convenienza concreta

Il principale bene oggetto di una potenziale liquidazione è l'abitazione familiare dei coniugi. La relazione di stima asseverata redatta dal geom. Corapi (allegata) ha indicato un valore di mercato pari a € 212.000,00, tenendo correttamente conto delle effettive condizioni manutentive dell'immobile. La CTU eseguita nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RG 885/2023 ha invece stimato il bene in € 300.000,00, senza considerare però gli interventi di ristrutturazione necessari, fornendo così un valore astratto, non corrispondente alla concreta vendibilità all'asta.

Si ritiene pertanto corretto adottare un valore medio ponderato pari a € **256.000,00**, dal quale va applicata una riduzione del 25%, come previsto dalla prassi e dalla normativa (art. 568 c.p.c.) in caso di aste deserte e ribassi progressivi.

Il valore effettivo di realizzo sarebbe dunque pari a € 192.000,00, somma che verrebbe ulteriormente decurtata dalle spese procedurali stimate in € 10.000,00, determinando una disponibilità inferiore rispetto alla somma complessivamente messa a disposizione nel piano.

2. Rimborso integrale dei creditori

www.avvocatotorbertacapri.it

pec: roberta.capri@pec.giuffre.it; e-mail: avvocatorobertacapri@gmail.com

tel e fax 0961.021821 - Cell. 347.8733540





PATROCINANTE IN CASSAZIONE

A differenza di quanto accade nella liquidazione controllata – ove parte dell’attivo viene erosa da costi di procedura e l’esito della vendita è incerto – **i coniugi si impegnano a restituire integralmente il 100% dei debiti, senza alcuna falcidia, a tutti i creditori, siano essi privilegiati, chirografari o in prededuzione.**

Si tratta di un impegno economico straordinario, raggiunto nonostante il reddito familiare mensile sia pari a soli € 2.400,00. I coniugi hanno deciso di vivere con l’equivalente di un solo stipendio, come una famiglia monoreddito, destinando sostanzialmente l’altra metà delle entrate a beneficio integrale dei creditori cosa assolutamente attuabile considerato che oggi sopravvivono con molto meno. Tale sforzo è reso sostenibile anche dall’utilizzo delle tredicesime annuali, che – pari a circa € 2.400,00 – verranno accantonate e ripartite lungo l’anno, permettendo di integrare mensilmente il budget familiare con ulteriori € 200,00 e di far fronte agli impegni previsti.

I coniugi Antenucci e Sciarra svolgono lavori umili ma dignitosi e soprattutto a tempo entrambi con contratti a tempo indeterminato: lui è portiere in uno stabile condominiale, lei addetta alle pulizie presso alcune famiglie e uffici. **Si tratta di occupazioni semplici ma stabili, radicate nel contesto urbano della città di Roma.** Proprio per la natura dei loro impieghi, che richiedono una presenza costante e quotidiana sul territorio capitolino, non è realisticamente ipotizzabile un trasferimento in comuni di provincia per ridurre il costo dell’affitto, come a volte si suggerisce in astratto. La perdita della casa di abitazione li obbligherebbe dunque a reperire un alloggio in locazione all’interno della stessa città di Roma, dove i canoni sono notoriamente elevati, con un aggravio insostenibile rispetto al già contenuto bilancio familiare.

3. Salvaguardia dell’abitazione e tenore di vita minimo

Il piano consente inoltre di preservare l’abitazione familiare, il cui valore non è solo patrimoniale ma anche sociale ed esistenziale. La liquidazione forzata costringerebbe i coniugi – e con loro il figlio minore – a trasferirsi in affitto, con un canone mensile stimabile in almeno € 1.000,00, in base ai valori di mercato della città di Roma.

www.avvocatotorbertacapri.it

pec: roberta.capri@pec.giuffre.it; e-mail: avvocatorobertacapri@gmail.com

tel e fax 0961.021821 - Cell. 347.8733540





PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Una simile spesa:

- ridurrebbe drasticamente la quota disponibile per la soddisfazione dei creditori nel contesto della liquidazione controllata;
- metterebbe a rischio la sostenibilità stessa del minimo vitale del nucleo familiare;
- vanificherebbe ogni possibilità di una proposta di soddisfacimento effettiva, spostando i costi verso nuovi debiti o fonti esterne.

Si consideri, inoltre, che trascorsi 36 mesi dall'apertura della liquidazione controllata, e in assenza di vendita dell'immobile, i coniugi – se ritenuti meritevoli – potrebbero accedere all'esdebitazione di diritto (ex art. 282 CCI), lasciando i creditori insoddisfatti in via definitiva, con pregiudizio sostanziale e irreversibile per le loro aspettative.

4. Funzione sociale e seconda chance

La proposta si inserisce pienamente nello spirito della normativa sul sovraindebitamento, ispirata al principio della “seconda occasione”, codificato a livello nazionale (D. Lgs. 14/2019) ed europeo (Direttiva UE 2019/1023). Il fine non è solo la massimizzazione del soddisfacimento dei creditori, ma anche la riabilitazione sociale e produttiva del debitore meritevole.

La salvaguardia dell'abitazione, in tale contesto, non è un privilegio personale, ma una scelta funzionale e giuridicamente fondata, capace di:

- prevenire l'esclusione sociale;
- contenere i costi pubblici e privati dell'emarginazione economica;
- incentivare l'adempimento volontario e pieno.

In conclusione, il piano proposto dai coniugi Antenucci e Sciarra, **che prevede il pagamento integrale di tutti i creditori per un importo complessivo di € 207.770,26, è non solo conforme alla normativa vigente, ma anche la soluzione più equa, sostenibile e conveniente per tutte le parti coinvolte.**

Pertanto, salvare la casa non rappresenta un privilegio per il debitore, ma una soluzione economicamente e socialmente più razionale, in linea con la finalità riabilitativa della procedura, purché in presenza dei requisiti previsti dalla legge e a fronte di una proposta seria, proporzionata e sostenibile.

www.avvocatotorbertacapri.it

pec: roberta.capri@pec.giuffre.it; e-mail: avvocatorobertacapri@gmail.com

tel e fax 0961.021821 - Cell. 347.8733540





PATROCINANTE IN CASSAZIONE

13. SULL'ASSENZA DI COLPA GRAVE (GIA' MERITEVOLEZZA) NELLA GENESI DEL SOVRAINDEBITAMENTO.

In vista dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti familiare proposto dai coniugi Antenucci e Sciarra, si ritiene doveroso evidenziare, sulla base della dettagliata ricostruzione dei fatti, l'assenza di qualsivoglia condotta connotata da dolo o colpa grave in capo agli istanti.

Al contrario, emerge con chiarezza come i coniugi abbiano sempre agito con prudenza, buona fede e spirito collaborativo, nel costante intento di tutelare la propria stabilità economica e familiare. Il sovraindebitamento in cui oggi versano non è in alcun modo riconducibile a scelte azzardate, a spese irragionevoli o a un utilizzo improprio del credito, bensì costituisce l'esito di una vicenda eccezionale, complessa e straordinaria, originata da fattori del tutto estranei alla loro volontà e responsabilità.

La situazione debitoria ha infatti avuto origine nel 2008, in seguito a un errore catastale non imputabile agli istanti, emerso in sede di rogito notarile, che ha dato luogo a un prolungato e oneroso contenzioso giudiziario.

Nel 2015, i coniugi Antenucci e Sciarra avevano tentato di vendere l'abitazione familiare al fine di ridurre l'incidenza della rata del mutuo e contenere le spese, agendo quindi secondo criteri di responsabilità e sostenibilità economica. Alla luce dell'anomalia catastale emersa e non a loro imputabile, si sono attivati con ogni mezzo per risolvere la situazione, incaricando professionisti (geometri, notai, avvocati) e sostenendo personalmente tutte le spese correlate, dimostrandosi persino disposti ad accollarsi integralmente i costi di una permuta pur di giungere a una soluzione.

Tuttavia, la condotta ostruzionistica di terzi (tra cui il promissario acquirente e successivi aventi causa) nonché l'inerzia dell'agenzia immobiliare incaricata, hanno impedito la risoluzione bonaria della questione, generando gravi ripercussioni economiche: fallimento della vendita, accensione di nuovi debiti per

www.avvocatotorbertacapri.it

pec: roberta.capri@pec.giuffre.it; e-mail: avvocatorobertacapri@gmail.com

tel e fax 0961.021821 - Cell. 347.8733540





PATROCINANTE IN CASSAZIONE

esigenze abitative e familiari, il doversi difendere nelle cause civili con ingenti costi legali.

In tale contesto, il ricorso al credito da parte dei coniugi è avvenuto in un contesto emergenziale, per far fronte a spese impreviste e straordinarie (affitti temporanei, traslochi, caparre, spese scolastiche, oneri giudiziari e professionali), e non può in alcun modo essere considerato espressione di una gestione scriteriata delle risorse. Ne consegue che l'indebitamento in oggetto non è stato frutto di scelte colpevoli o speculative, bensì effetto diretto di una lunga e dolorosa vicenda burocratica e giudiziaria, che ha travolto l'equilibrio economico della famiglia, nonostante l'impegno costante degli istanti a porvi rimedio.

Alla luce di quanto sopra esposto, appare del tutto insussistente qualsiasi profilo di colpa grave nella genesi dell'indebitamento. I coniugi Antenucci e Sciarra appaiono meritevoli, in quanto vittime di una concatenazione di eventi avversi tecnici e giuridici, nonché della condotta negligente e dilatoria di soggetti terzi.

Pertanto, sussistono pienamente i presupposti per l'ammissione e l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti, nonché per l'accesso al beneficio dell'esdebitazione, in attuazione del principio della "seconda opportunità" e della funzione sociale della normativa sul sovraindebitamento, così come riconosciuta a livello nazionale ed europeo.

14. RAGIONEVOLE DURATA DEL PIANO

La durata del piano proposto dai coniugi Antenucci e Sciarra è fissata in 13 anni, ovvero sino all'anno 2038 NATURALE SCADENZA DEL MUTUO IPOTECARIO, ed è da considerarsi ragionevole, proporzionata e conforme ai limiti posti dalla legge, in quanto, la legge non stabilisce un limite rigido di durata, ma richiede che essa sia congrua e giustificata dalle circostanze del caso concreto, in coerenza con i principi di sostenibilità e meritevolezza.

L'art. 74, comma 4, CCI prevede che:

«la durata del piano non può essere superiore a quella necessaria per l'attuazione della proposta...», demandando quindi al debitore la prova della proporzionalità del termine.

www.avvocatotorbertacapri.it

pec: roberta.capri@pec.giuffre.it; e-mail: avvocatorobertacapri@gmail.com

tel e fax 0961.021821 - Cell. 347.8733540





PATROCINANTE IN CASSAZIONE

In giurisprudenza, sebbene nella prassi è venuta creandosi una sorta di preferenza per i piani con una durata limite di 10 anni, ciò non è una regola e moltissimi sono i casi in cui è stata omologata una durata superiore, in presenza di valide ragioni oggettive. Si segnalano, ad esempio alcune pronunce in linea con l'orientamento assunto dalla Corte Suprema di Cassazione (**Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 27544/2019 e Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 17834/2019**) che tendono la mano al debitore al fine di consentirgli di ripagare i creditori e salvare la propria casa dal pignoramento immobiliare, anche se il piano di ristrutturazione dei debiti proposto è di durata pluriennale. Una lunga durata del piano non può essere di per sé, infatti, un elemento che determina a priori l'inammissibilità dello stesso.

Tribunale di Torino, decreto 21 aprile 2021, che ha ritenuto ammissibile un piano di 12 anni per la presenza di figli minori e disponibilità reddituali costanti ma limitate;

Tribunale di Parma, decreto 11 novembre 2022, che ha omologato un piano di 14 anni fondato su una proposta di restituzione molto elevata, con soddisfazione quasi integrale dei creditori;

Tribunale di Pisa, decreto 6 marzo 2023, che ha accolto un piano di 15 anni giustificato dalla contestuale pendenza di un mutuo ipotecario fino al 2037.

Nel caso concreto, la scadenza naturale del mutuo ipotecario gravante sull'immobile di residenza dei debitori è fissata per il 2038. Fino a tale data pertanto, l'immobile resta gravato da ipoteca di primo grado in favore della banca mutuante (BPM S.p.A.) e gli altri creditori, privi di garanzie reali, non potrebbero comunque soddisfarsi sull'immobile, se non dopo l'integrale soddisfazione del creditore ipotecario; è evidente dunque che anche in ipotesi liquidatoria, non avrebbero accesso a risorse migliori o più rapide rispetto a quelle oggi garantite con il piano.

La proposta assicura una SODDISFAZIONE AL 100% di tutti i creditori, senza sospensione dei pagamenti e con impegno economico costante da parte della famiglia, che non grava sul patrimonio immobiliare, bensì è sostenuto dal solo reddito, nel pieno rispetto del principio di sacrificio ragionevole.

www.avvocatotorbertacapri.it

pec: roberta.capri@pec.giuffre.it; e-mail: avvocatorobertacapri@gmail.com

tel e fax 0961.021821 - Cell. 347.8733540





PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Sotto il profilo sistematico, si evidenzia che:

la durata estesa del piano è il solo strumento che consente di preservare l'equilibrio familiare e contemperare gli interessi dei creditori con il fabbisogno minimo vitale. Una riduzione forzosa della durata non aumenterebbe il soddisfacimento, ma lo comprometterebbe, rendendo insostenibile il piano e aprendo la strada all'inefficace alternativa liquidatoria.

20

CHIEDE

che l'On.le Organo Giusdicente come previsto dall'art. 67 CCI, dopo aver verificato l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolta ogni contestazione:

- **SOSPENDA** tutti i procedimenti esecutivi in essere perché andrebbero assolutamente a pregiudicare la fattibilità del piano (art 70 c.4 CCI)
- **DISPONGA** il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori/ricorrenti nonché tutte le trattenute sugli stipendi a vario titolo (art 70 c.4 CCI)
- **OMOLOGHI** il piano con sentenza ex art 70 CCI

Catanzaro/ Roma 08.08.2025

Avv. Roberta Capri

Si produce in Allegato:

- ALL. 1 CARTELLA CONTENENTE RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA con relativi allegati
- ALL. 2 Cartella zip contenente documenti allegati alla proposta e sottoposti al Gestore
- ALL. 3 Cartella zip contenente documenti allegati alla proposta e sottoposti al Gestore
- ALL. 4 Cartella zip contenente documenti allegati alla proposta e sottoposti al Gestore
- ALL. 5 Cartella zip contenente documenti allegati alla proposta e sottoposti al Gestore
- ALL. 6 Cartella zip contenente documenti allegati alla proposta e sottoposti al Gestore
- ALL. 7 Cartella zip contenente documenti allegati alla proposta e sottoposti al Gestore

www.avvocatotorbertacapri.it

pec: roberta.capri@pec.giuffre.it; e-mail: avvocatorobertacapri@gmail.com

tel e fax 0961.021821 - Cell. 347.8733540





PATROCINANTE IN CASSAZIONE

- All. 8 Cartella contenente documenti allegati alla proposta e sottoposti al Gestore
- All. 9 Cartella contenente documenti allegati alla proposta e sottoposti al Gestore
- All. 10 Cartella contenente documenti allegati alla proposta e sottoposti al Gestore
- All. 11 Cartella zip ESTRATTI CC
- All. 12 Cartella zip ESTRATTI CC
- All. 13 Cartella zip ESTRATTI CC
- All. 14 Fattura onorario Avv. Roberta Capri - Sciarra
- All. 15 Fattura onorario Avv. Roberta Capri – Antenucci
- Catanzaro/ Roma 08.08.2025

21

Avv. Roberta Capri

